

ALLEGATOA alla Dgr n. 1299 del 23 luglio 2013

pag. 1/2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

Tra

la Regione Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Segretario Generale della Programmazione, giusta D.G.R. n. ... del ...;

e

l'Ente \dots , con sede legale a \dots in \dots , C.F. \dots , rappresentato/a da \dots , nella sua qualità di \dots , autorizzato/a alla firma del presente atto con \dots ;

Premesso che

- la Regione intende promuovere l'attivazione di strategie e strumenti coordinati con i propri Enti e le proprie Aziende strumentali, al fine di uniformare il livello di applicazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni sul lavoro nella complessità dell'apparato regionale, in linea anche con gli obiettivi di contenimento generale della spesa e di ottimizzazione delle risorse disponibili;
- con Deliberazione n. 1266 del 3.7.2012 la Giunta regionale ha approvato il *Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto*, il quale all'articolo 12 stabilisce che "gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali possono, su richiesta e previa apposita convenzione con la Regione del Veneto, avvalersi delle disposizioni del presente Codice di comportamento nonché della consulenza del/della Consigliere/a d Fiducia, tramite la sottoscrizione di un contratto di collaborazione professionale in cui verranno stabilite le modalità di svolgimento dell'incarico sulla base delle specifiche necessità dell'ente richiedente";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 27.2.2013, a seguito di procedura comparativa pubblica approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane n. 238 del 6.8.2012, è stata nominata quale Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto la dott.ssa Cinzia Biondani, nata a Verona il 22.7.1954, che in data 3.4.2013 ha sottoscritto il contratto triennale di collaborazione professionale contenente le clausole per l'espletamento dell'incarico, ivi compresa la previsione di cui al citato articolo 12;
- l'Ente ... ha presentato alla Regione richiesta di avvalersi delle disposizioni del *Codice di comportamento* per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto, approvato con D.G.R. n. 1266 del 3.7.2012, nonché della consulenza della Consigliera di Fiducia;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA

L'Ente ... si avvale, per un periodo di ... (la durata non potrà essere superiore alla validità del contratto sottoscritto tra la Consigliera di Fiducia e la Regione), delle disposizioni contenute nel *Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto* approvato con D.G.R. n. 1266 del 3.7.2012 nonché della consulenza della Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto, individuata a seguito di procedura comparativa pubblica e nominata con D.P.G.R. n. 21 del 27.2.2013, prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite dal predetto Codice di comportamento e dal contratto triennale di collaborazione professionale sottoscritto con la Regione in data 3.4.2013.

Ai fini dell'adeguamento del Codice di comportamento al contesto organizzativo dell'Ente ..., le parti concordano le modifiche necessarie da apportare al testo, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti responsabili e/o preposti per l'attivazione delle procedure ivi disciplinate.

ARTICOLO 2 – ADEMPIMENTI DELL'ENTE RICHIEDENTE

L'Ente ... si impegna ad applicare coerentemente le disposizioni del Codice di comportamento nel proprio contesto lavorativo, tenendo conto degli indirizzi di programmazione regionale e delle relative politiche di bilancio. Nell'esecuzione della presente convenzione, l'Ente ... terrà un contatto costante con la Regione, informando la Regione anche relativamente alle principali iniziative inerenti l'applicazione della normativa vigente di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, con particolare riguardo agli adempimenti obbligatori quali ad esempio l'istituzione e l'attività del Comitato Unico di Garanzia (art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e l'approvazione di un Piano triennale di Azioni Positive (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006).

L'Ente ... collabora con la Regione nelle attività di promozione di un ambiente di lavoro improntato alle pari opportunità e al contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing.

Alla fine del periodo di riferimento, l'Ente ... relaziona alla Regione in merito agli esiti delle attività riferibili all'applicazione del Codice di comportamento e alla consulenza della Consigliera di Fiducia.

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione, attraverso le proprie strutture competenti, assicura adeguato supporto tecnico all'Ente ..., anche al fine di garantire un'applicazione corretta e condivisa delle disposizioni del Codice di comportamento. La Regione informa l'Ente ... relativamente ad iniziative formative sui contenuti del Codice di comportamento, può chiedere la collaborazione dell'Ente ... nell'espletamento di specifiche attività di comune interesse, coordina attività ed incontri di promozione di un ambiente di lavoro improntato alle pari opportunità e al contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing.

Alla fine del periodo di riferimento, la Regione, in collaborazione con la Consigliera di Fiducia, valuta gli esiti delle attività riferibili alla presente convenzione.

ARTICOLO 4 – CONTRATTO PER L'INCARICO DI CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA

L'Ente ... sottoscrive un contratto di collaborazione professionale con la Consigliera di Fiducia nominata dalla Regione con D.P.G.R. n. 21 del 27.2.2013, in forma di appendice contrattuale al contratto sottoscritto con la Regione, facendo riferimento alle funzioni ivi previste e definendo le modalità di svolgimento dell'incarico sulla base delle proprie reali necessità. La durata dell'incarico non potrà essere superiore alla validità del contratto sottoscritto tra la Consigliera di Fiducia e la Regione. Nell'espletamento dell'attività per conto dell'Ente... la Consigliera di Fiducia potrà utilizzare la strumentazione tecnica assegnatale dalla Regione (pc portatile e cellulare). L'Ente ... farà fronte ad ogni altra spesa derivante dalla sottoscrizione del contratto con risorse finanziarie proprie, disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONI TRA ENTI

Venezia, lì

L'Ente ... comunica alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l'avvenuta stipula del contratto di collaborazione professionale e i principali termini di svolgimento dell'incarico (compenso, reperibilità, decorrenza e durata).

ARTICOLO 6 - NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In caso di controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Per la Regione	Per l'Ente
Il Segretario Generale della Programmazione	